

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Requisiti Decreto 2011-2012

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____
 (C.F. _____) – residente a _____,
 via _____ n. _____ – telefono _____ – posta elettronica _____, quale
legale rappresentante della (associazione ecc) _____ avente sede legale a
 in via _____ n. _____ (P.IVA _____ – C.F. _____),
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
 falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- **che i propri volontari sono stati adeguatamente o verranno informati, formati e addestrati in relazione agli scenari di rischio di protezione civile e ai compiti svolti o da svolgere, così come individuati nell'allegato 1 del DCDPC 12 gennaio 2012;**
- **che i propri volontari sono dotati dei dispositivi di protezione individuale e formati a loro corretto utilizzo per svolgere i compiti in realzione agli scenari di rischio di protezione civile così individuati nell'allegato 1 del DCDPC 12 gennaio 2012;**

dichiara altresì, ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Capo Dipartimento del 25 novembre 2013 "aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

- che i volontari, individuati dal sottoscritto, sono sottoposti o verranno sottoposti:
 - a. al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute, attività informative (campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera), anche in collaborazione o promosse dagli enti e dalle autorità di protezione civile componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale;**
 - b. alla sorveglianza sanitaria**, nelle modalità individuate dal suddetto DCDPC 12 gennaio 2012, allegato 4: *(Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li esponano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. L'ex. 9 del D.P.R. 194/2001-Dlgs 1/2018, art.39, stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino ad un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate ai sensi di quanto previsto dall'ex art. 5 della ex Legge n. 225/1992 ovvero del Dlgs 1/2018 e previa autorizzazione nominativa. La medesima disposizione autorizza altresì l'effettuazione di attività formative ed addestrative fino ad un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi. Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), X (agenti biologici, relativamente agli agenti appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 dell'articolo 268, comma 1), quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria, dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65 giorni di volontariato annui.)*
- **di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario e/o sorveglianza sanitaria;**
- **di trasmettere, nel caso in cui i volontari verranno sottoposti a controllo sanitario e/o sorveglianza sanitaria, l'elenco dei volontari idonei e/o non idonei.**

Luogo e Data

Firma del dichiarante
